

COMMENTO

OCCHIELLO

SOCIETÀ

Estinzione della società e responsabilità del socio accomandante per i debiti sociali

di Alessandro Cavallo | 18 MARZO 2020

Con l'ordinanza n. 3735/2020 la Cassazione ripercorre l'evoluzione interpretativa e giurisprudenziale che si è formata a seguito della riforma del diritto societario del 2003 in ordine alle conseguenze, in capo al socio, dell'estinzione della società. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese i soci subentrano nei rapporti giuridici della società e rispondono delle obbligazioni sociali nel limite delle somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione. Nel caso di debiti tributari grava sul socio, anche se accomandante, l'onere di provare la sua estraneità alla gestione aziendale, per contrastare la presunzione di occulta distribuzione degli utili.

Il socio accomandante risponde dei debiti sociali limitatamente alla quota conferita

Il principio più noto, e quasi scontato, che caratterizza il **socio accomandante** è la sua **responsabilità limitata alla quota conferita**. È stato chiarito in modo semplice ed efficace il significato di questa responsabilità per le obbligazioni sociali affermando che il creditore sociale non può agire nei confronti dell'accomandante, neanche per esigere il valore della quota conferita, essendo questa una obbligazione del socio nei confronti della società; il che significa: *"l'accomandante è obbligato solo nei confronti di quest'ultima. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilità di un'azione diretta del creditore della società nei confronti del socio accomandante"* (Cass. sez. I, n. 6017/2015).

Il caso del socio superstite

Un caso particolare, ma neanche del tutto raro, è quello del **socio accomandante, unico superstite** a seguito della morte di tutti i soci accomandatari. In questi casi l'unico socio accomandante può assumere il ruolo di *amministratore provvisorio*, in attesa della ricostituzione della pluralità, o dello scioglimento della società, e non sarà esposto al rischio della responsabilità illimitata, purché nei limiti temporali richiesti dall'art. 2323 c.c., cioè i **sei mesi**, e purché la sua attività si limiti alla **solà amministrazione ordinaria**.

Anche l'eventuale scioglimento della società e l'avvio di una fase liquidatoria si ritiene non debba compromettere la responsabilità limitata dell'accomandante, anche se nominato liquidatore. Infatti l'attività di liquidazione presuppone la cessazione di ogni attività gestionale, mentre, al contrario, il compito del liquidatore è quello di liquidare il patrimonio sociale e pagare i creditori, astenendosi da qualsiasi nuova attività commerciale.



Attenzione

In ogni caso il socio accomandante, amministratore provvisorio, **deve iscrivere la propria carica al registro delle imprese**. Solo in questo modo e con questi limiti potrà mantenere il beneficio della responsabilità limitata.

Società estinta, prima limitazione: il capitale finale ripartito tra i soci

Se dunque non vi è discussione sulla responsabilità patrimoniale limitata dell'accomandante durante la vita dell'impresa, le cose cambiano quando la **società si estingue, con** oppure **senza liquidazione**.

La riforma del diritto societario del 2003 ha modificato l'art. 2495 c.c. prevedendo che i creditori sociali insoddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La norma, scritta per le società di capitali, si applica anche alle società di persone e significa che, una volta estinta la società con la cancellazione dal registro delle imprese, i rapporti giuridici della società non vengono meno ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. n. 6070/2013) hanno definito il rapporto giuridico nei confronti dei soci di una società estinta "*di tipo successorio*" richiamando espressamente l'analogia con gli eredi nei confronti del defunto persona fisica. Il rapporto giuridico dei soci successori è di contitolarità e si estende ai rapporti processuali già facenti capo alla società estinta.



Ricorda

La conseguenza di questo principio giuridico è che il socio accomandante, al pari di qualunque socio a responsabilità limitata, potrebbe essere **chiamato a rispondere dei progressi debiti sociali**, qualora risultasse **assegnatario di somme distribuite in base al bilancio finale di liquidazione**.

Società estinta, seconda limitazione: debiti tributari

L'accomandante registra un'ulteriore deroga alla propria responsabilità limitata qualora la sua società abbia **debiti erariali insoddisfatti**: nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale – applicabile anche agli accomandanti – è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili. La presunzione semplice (art. 39 D.P.R. n. 600/1973) è applicabile in quanto la ristrettezza dell'assetto societario implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. (Cass. n. 15824/2016; Cass. n. 25271/2014; Cass. 24572/2014).

La sentenza in commento (Cass. sez. VI, n. 3735 del 14 febbraio 2020) si occupa proprio di un socio accomandante, titolare del 90% delle quote sociali, ritenuto il sostanziale dominus di una "*attività commerciale svolta dietro lo schermo societario*".

La presunzione comporta l'**inversione dell'onere della prova a carico del socio accomandante**, che dovrà dimostrare non la sua estraneità ai maggiori redditi accertati, ma l'**assenza del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci**.



Ricorda

In definitiva, quando il credito nei confronti di una S.a.s. deriva da una obbligazione tributaria, l'azione di recupero può essere avviata nei confronti del socio accomandante, il quale dovrà dimostrare la sua estraneità alle vicende societarie e non sarà sufficiente opporre una generica responsabilità patrimoniale limitata.

Secondo autorevole dottrina in caso di società estinta l'accertamento dovrebbe essere intestato direttamente ai soci e notificato presso i rispettivi domicili fiscali.

Conclusioni

Sulla base del percorso giurisprudenziale esposto è possibile trarre delle indicazioni di natura pratica sulla gestione del rapporto del socio accomandante nei confronti della società partecipata:



Ricorda

In primo luogo è opportuno che il socio accomandante **segua con attenzione le fasi di chiusura della società**, verificando se la cancellazione dal registro imprese avviene con o senza deposito del bilancio finale di liquidazione. In entrambi i casi dovrà conservare la documentazione, esibendola ai creditori nelle opportune sedi, ma sempre nella consapevolezza che **potrebbe dover rispondere nel limite del capitale risultante dall'eventuale riparto finale**. Saranno utilizzabili le copie del bilancio finale di liquidazione, dei riparti attribuiti ai soci, dei bonifici effettuati.

È necessario inoltre non sottovalutare le **azioni di recupero intraprese dagli agenti della riscossione nei confronti dei soci accomandanti**, siano esse avviate in autonomia, eccettuando la coobbligazione solidale dei soci, siano esse conseguenti ad accertamenti formali dell'Agenzia delle Entrate, conclusi a seguito dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La sola argomentazione di **una generica responsabilità limitata potrebbe non essere idonea a contrastare le attività di riscossione**. In questi casi la presunzione semplice dovrà essere superata dal contribuente e volta a dimostrare, con ogni mezzo idoneo, una totale estraneità alla gestione dell'attività, tenendo presente che in una società in accomandita la ristretta base societaria costituisce la regola.



Riferimenti normativi

- Codice civile, artt. 2313, 2323, 2495
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis, 39;
- Cass. SS. UU. 12 marzo 2013, n. 6070;
- Cass. Sez. I, 25 marzo 2015, n. 6017;
- Cass. sez. VI, 14 febbraio 2020, n. 3735.